



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 405/18/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA N. 99/18/CONS DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

**(Testata "TG4")**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018"*;

VISTA la delibera n. 87/18/CONS, del 20 febbraio 2018, recante *«Richiamo alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. al rispetto dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di approfondimento informativo durante la campagna per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (Testate "VideoNews" - "TG4")»*;

VISTA la delibera n. 99/18/CONS, del 26 febbraio 2018, recante *«Ordine alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di approfondimento informativo durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (Testata "TG4")»*, con il quale l'Autorità ha ordinato alla società R.T.I. S.p.A. di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

approfondimento informativo diffusi dalla testata “TG4”, entro il 2 marzo 2018, in seguito all’esame dei dati di monitoraggio relativi ai programmi di approfondimento informativo diffusi nella settimana 19-25 febbraio 2018, valutati tenuto conto del dato aggregato riferito alle quattro settimane della seconda fase della campagna elettorale (29 gennaio 2018-25 febbraio 2018) anche alla luce dell’andamento registrato nella prima fase di campagna elettorale (29 dicembre 2017-28 gennaio 2018). In particolare, si era registrato il persistere nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata “TG4” di una situazione di criticità in relazione all’applicazione dei criteri declinati nell’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS in relazione ai tempi fruiti dal “*Movimento 5 Stelle*” e da “*Liberi e Uguali*” e da altre liste, anche quelle espressione di soggetti non presenti nella prima fase di campagna elettorale; nei programmi diffusi nella settimana 19-25 febbraio 2018, il soggetto politico “*Liberi e Uguali*” aveva fruito di un tempo di parola sovrastimato, pari al 12,79% del tempo complessivo dei soggetti politici, mentre il “*Movimento 5 Stelle*” aveva fruito di un tempo sottostimato, pari al 20,40% così come, a titolo esemplificativo, le liste “*Italia Europa Insieme*” (0,09%), “*Casa Pound*” (0,09%), “*Civica popolare*” (0,07%); le liste “*Il popolo della famiglia*”, “*Per una sinistra rivoluzionaria*” e “*Partito Valore Umano*” non avevano invece fruito di nessun tempo di parola. Considerando i dati dei programmi andati in onda nelle ultime quattro settimane di campagna elettorale, 29 gennaio-25 febbraio 2018, il “*Movimento 5 Stelle*” ha registrato un tempo pari al 13,64%, “*Liberi e Uguali*” al 12,90%, “*Italia Europa Insieme*” pari allo 0,02%, “*Civica popolare*” pari allo 0,03%, “*Casa Pound*” 0,02%;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità - cont. n. 5/18/DCA/Par Condicio - datato 14 marzo 2018 e notificato nella medesima data, con il quale è stato contestato alla società R.T.I. S.p.A. la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 99/18/CONS durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018. In particolare, si segnalava che l’ordine recato dalla citata delibera n. 99/18/CONS si fondava sull’accertata illegittimità della condotta contestata in violazione della delibera n. 1/18/CONS: si trattava dunque di un provvedimento prescrittivo il quale, nell’imporre di ripristinare l’immediato riequilibrio dell’informazione nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata “TG4”, ristabilendo la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui al citato art. 8 della delibera n. 1/18/CONS, implicava altresì un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie, ciò avrebbe dovuto comportare la diffusione da parte della testata “TG4” di spazi di approfondimento informativo entro il 2 marzo 2018 con la prevalente partecipazione dei soggetti che avevano registrato nella settimana 19-25 febbraio tempi di parola ritenuti sottostimati o che non avevano fruito di nessun tempo (*Movimento 5 Stelle, Italia Europa insieme, Casa Pound, Civica popolare, Il popolo della famiglia, Per una sinistra rivoluzionaria, Partito Valore Umano*) e con l’assenza/ridimensionamento del soggetto *Liberi e uguali*, che aveva fatto registrare tempi di parola sovrastimati. Dal monitoraggio era emerso che la testata “TG4” non risultava aver



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

realizzato quel riequilibrio cui l'ordine contenuto nella delibera n. 99/18/CONS era preordinato in quanto nel periodo 26 febbraio-2 marzo *Liberi e Uguali* aveva fruito dello 0,11% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici, *Movimento 5 Stelle* del 21,08%, *Italia Europa Insieme* dello 0,27%, *Casa Pound* dello 0,20%, *Civica popolare* dello 0,32%; *Il popolo della famiglia* dello 0,16%, *Per una sinistra rivoluzionaria* dello 0,16% e *Partito Valore Umano* dello 0,19%. Nell'intero periodo della seconda fase della campagna elettorale, 29 gennaio-2 marzo 2018, *Liberi e Uguali* aveva fruito del 10,46%, *Movimento 5 Stelle* del 15,06%, *Italia Europa Insieme* dello 0,07%, *Casa Pound* dello 0,06%, *Civica popolare* dello 0,09%; *Il popolo della famiglia* dello 0,03%, *Per una sinistra rivoluzionaria* dello 0,03% e *Partito Valore Umano* dello 0,04%;

VISTE le memorie difensive, pervenute in data 13 aprile 2018 (prot. n. 31971) e 20 luglio 2018 (prot. n. 59465), con cui la società R.T.I. S.p.A., assumendo l'insussistenza delle violazioni contestate, chiede l'archiviazione del procedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:

- il comma 5 dell'art. 8 del *Regolamento* di cui alla delibera n. 1/18/CONS, fa riferimento ai programmi di approfondimento informativo senza individuare alcun criterio per la quantificazione del tempo di parola da attribuire a ciascun soggetto politico, diversamente da quanto previsto per i notiziari dal comma 4 del medesimo articolo, limitandosi a menzionare “*la parità di trattamento tra soggetti politici*” e “*l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ... tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma e anche dell’argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o regionali*”. Inoltre, la medesima previsione dispone che “*Il direttore di testata assicura comunque l’alternanza e la parità ... tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l’altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo elettorale...*”;
- il seguente comma 6, nel caso in cui siano verificate inosservanze del principio di parità di trattamento, prescrive che “*l’Autorità ordina all’emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo*”. Al riguardo, viene rilevato come la delibera n. 99/18/CONS, recante l'ordine alla testata “*TG4*”, non indichi alcuno specifico criterio di riequilibrio, limitandosi a richiamare la necessità di assicurare “*l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 1/18/CONS*”;
- R.T.I. aveva già avviato un’azione di riequilibrio a seguito del provvedimento di richiamo di cui alla delibera n. 87/18/CONS, adottato in esito alla valutazione dei dati di monitoraggio relativi alla settimana 12-18 febbraio 2018; in ottemperanza al richiamo impartito, la testata aveva provveduto a ridurre i tempi di parola fruiti da *Lega* e *Liberi e Uguali* incrementando quelli del *Movimento 5 Stelle*. Pertanto, la società aveva interpretato l'ordine nel senso di dover proseguire nell'attività di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

riequilibrio, con ulteriore ridimensionamento dei tempi attribuiti a *Liberi e Uguali* e un maggiore spazio al *Movimento 5 Stelle*, come risulta dai dati relativi al periodo 26 febbraio-2 marzo, dai quali emerge che il *Movimento 5 Stelle* ha fruito del 21,08% (rispetto al 20,40% della settimana precedente) del tempo di parola complessivo fruito dai soggetti politici e *Liberi e Uguali* dello 0,11%;

- in particolare, i provvedimenti dell’Autorità sembrano non aver tenuto nel debito conto la circostanza che nella settimana 12-18 febbraio sono state riscontrate difficoltà nel reperire la disponibilità di esponenti del *M5S* anche a causa del dibattito e delle polemiche suscitate dall’inchiesta “*rimborsopoli*”: lo stesso on. Di Battista ha chiesto di spostare la propria partecipazione alla settimana successiva (19-25). La redazione, pur di assicurare la presenza di un esponente *M5S*, ha intervistato in quella settimana l’on. Di Stefano che però ha fruito di un tempo inferiore a quello preventivato per Di Battista. Nella settimana 19-25 febbraio il *M5S* ha goduto nel programma “*Dalla vostra parte*”, della stessa partecipazione numerica delle altre forze politiche omologhe in competizione (*FI, Lega, PD*). D’altra le presenze degli esponenti politici sono necessariamente collegate anche la tema trattato;
- l’ordine non ha tenuto conto del fatto che in data 26 febbraio il programma ha intervistato l’on. Di Maio; peraltro, la notifica intervenuta solo in data 28 febbraio ha reso del tutto impraticabile l’ipotesi di assegnare un’ulteriore puntata al *M5S* a discapito delle altre forze già invitate a partecipare;
- in ogni caso, nella contestazione si afferma che l’ottemperanza all’ordine avrebbe dovuto comportare “*la diffusione da parte della testata TG4 di spazi di approfondimento informativo entro il 2 marzo 2018 con la prevalente partecipazione dei soggetti che avevano registrato nella settimana 19-25 febbraio tempi di parola ritenuti sottostimati o che non avevano fruito di nessun tempo*”, prescrizione non corrispondente a quanto ordinato con la delibera n. 99/18/CONS che disponeva il rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 1/18/CONS;
- in difetto di uno specifico ordine di trasmissione di servizi informativi con prevalente partecipazione di uno o più soggetti politici, deve escludersi la sussistenza della violazione sotto il profilo oggettivo, laddove la redazione ha provveduto a dare tempo di parola a tutti i soggetti politici anche non presenti nella prima fase della campagna elettorale e rappresentati da liste in ambiti territoriali appena superiori alla soglia di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 1/18/CONS. La ragionevole interpretazione dell’ordine, ha infatti portato ad un incremento dei tempi fruiti dal *Movimento 5 Stelle* e da una riduzione dei tempi fruiti da *Liberi e Uguali*;
- quanto all’elemento soggettivo, la costante prassi dell’Autorità, che si è sempre ispirata al ripristino della parità di trattamento tra forze politiche aventi analoghe caratteristiche, e il tenore testuale della delibera n. 99/18/CONS, escludono la colpa



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'azienda che ha agito perseguendo il fine di non avvantaggiare alcuna forza politica negli ultimi giorni di campagna elettorale, ossia dalla notifica dell'ordine, avvenuta il 28 febbraio, alla mezzanotte del 2 marzo, in quanto i servizi informativi negli ultimi giorni di campagna costituiscono “*spazi privilegiati*”;

- trattandosi di programmi di approfondimento informativo, l'attribuzione dei tempi è legata non solo all'effettivo interesse pubblico delle posizioni espresse da ciascun soggetto, ma alla coerenza e all'interesse rispetto al tema trattato e al format del programma, e dunque la valutazione deve essere assoggettata a criteri distinti da quelli applicati alla comunicazione politica, ma anche ai notiziari. L'ordine e la contestazione si basano sul mero dato quantitativo del tempo di parola fruito, prescindendo dall'analisi dei contenuti delle trasmissioni, elemento invece rilevante ai fini della verifica del rispetto del principio del pluralismo informativo;
- infine, la circostanza per cui l'ordine è stato notificato solo il 28 febbraio (ore 12.26) comporta che la valutazione di ottemperanza possa essere effettuata solo avuto riguardo ai giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2018 e non già al periodo 26 febbraio-2 marzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO che il comma 5 dell’art. 8 del *Regolamento* di cui alla delibera n. 1/18/CONS, nel fare riferimento ai programmi di approfondimento informativo prescrive *“la parità di trattamento tra soggetti politici”* e *“l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ... tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma e anche dell’argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o regionali”*, disponendo che *“Il direttore di testata assicura comunque l’alternanza e la parità ... tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l’altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo elettorale”*;

CONSIDERATO che il comma 6 del medesimo articolo dispone che, nel caso in cui siano verificate inosservanze del principio di parità di trattamento, *“l’Autorità ordina all’emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo”*: la delibera n. 99/18/CONS, nel rispetto delle disposizioni citate, ha inteso richiamare la testata al riequilibrio degli squilibri rilevati proprio al fine di assicurare *“l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 1/18/CONS”*, fornendo dunque indicazione sulle modalità di riequilibrio consistenti nell’indicazione dei soggetti politici e dei valori dei tempi di parola da *“integrare”*;

CONSIDERATO che l’azione di riequilibrio, pur avviata dalla testata *“TG4”* dopo la notifica del provvedimento di richiamo di cui alla delibera n. 87/18/CONS, è stata valutata come non idonea a garantire l’equilibrio prescritto registrandosi il persistere di una situazione di criticità avuto riguardo proprio ai tempi di talune forze politiche, come esemplificato nel provvedimento di ordine. L’ordine impartito con la delibera n. 99/18/CONS si fonda dunque su tale premessa e, proprio in ragione dell’imminenza



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

della fine della campagna elettorale, postulava l'esigenza di una azione correttiva da attuarsi attraverso la prevalente partecipazione di quei soggetti che avevano fruito di tempi non adeguati. Solo in questo modo avrebbe potuto garantirsi la parità di trattamento tra i soggetti politici entro la fine della campagna elettorale;

ESAMINATE le argomentazioni svolte dalla società nelle memorie difensive;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi alla settimana 26 febbraio-2 marzo 2018, avuto particolare riguardo al format del programma "*Dalla vostra parte*" e alle decisioni editoriali assunte per l'ultima settimana di campagna elettorale in ragione dell'approssimarsi del voto;

CONSIDERATO, con particolare riferimento ai programmi di approfondimento informativo, che a norma del comma 5 dell'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS "*L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma ... in modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale*". A tal fine, l'Autorità tiene conto dei dati relativi a ciascun programma allo scopo di valutare l'equilibrato accesso delle forze politiche al complesso dei programmi ricondotti alla responsabilità di ciascuna testata;

RILEVATO che la società RTI, in data 26 febbraio, ha ospitato nel programma "*Dalla vostra parte*" il leader del *Movimento 5 Stelle* Luigi Di Maio che ha fruito di un tempo di parola pari a 25 minuti;

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio che nel periodo considerato nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata "*TG4*" (e, dunque, nel solo programma "*Dalla vostra parte*"), coerentemente con quanto richiesto dall'Autorità, *Liberi e Uguali* ha fruito dello 0,11% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici, *Movimento 5 Stelle* del 21,08%, *Italia Europa Insieme* dello 0,27%, *Casa Pound* dello 0,20%, *Civica popolare* dello 0,32%; *Il popolo della famiglia* dello 0,16%, *Per una sinistra rivoluzionaria* dello 0,16% e *Partito Valore Umano* dello 0,19%: tali tempi danno conto di una condotta volta ad assicurare la parità di trattamento tra le forze politiche in competizione, anche con riguardo a quelle forze non presenti nella prima fase, con lo scopo di superare le criticità registrate anche nella settimana precedente;

RILEVATO, in particolare, con riferimento al periodo 28 febbraio-2 marzo, che dagli stessi dati di monitoraggio relativi ai programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata "*TG4*" emerge che la testata ha inteso dare spazio, con



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

interviste singole già programmate, a tutte le principali forze in competizione (coalizione di centro destra, coalizione di centro sinistra, *Movimento 5 Stelle*) allo scopo di fornire al cittadino utente una rappresentazione quanto più possibile completa ed imparziale delle proposte in campo in vista del voto;

TENUTO CONTO da una parte, del fatto che la notifica dell'ordine è avvenuta solo in data 28 febbraio 2018 e, dall'altra, che la condotta assunta dalla società anche attraverso le altre testate e il complesso dei programmi di approfondimento informativo sulle stesse diffusi ha assicurato una articolata ed equilibrata rappresentazione dei diversi soggetti politici nel corso della seconda fase della campagna elettorale;

RITENUTO pertanto di accogliere le giustificazioni svolte dalla società nelle proprie memorie difensive;

RITENUTO, pertanto, che le iniziative poste in essere dalla società RTI S.p.A. per conformarsi agli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di *par condicio* e, segnatamente, di parità di trattamento tra soggetti politici in competizione, sono idonee a configurare un adeguamento all'ordine impartito dall'Autorità;

UDITA la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi